

**Determinazione del Direttore
del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 257-8527/2019

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	ICAP SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.
Stabilimento di:	San Mauro Torinese
Sede Legale:	via F. Corridoni 17/19 Parabiago (MI)
Sede Operativa:	Corso Piemonte 40 San Mauro Torinese
Attività	Codice 4.1h – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</i>
Posizione Impresa:	009422
P. IVA:	07134250153

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 43-18625/2014 del 6 giugno 2014, all'Impresa in oggetto è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della seguente attività IPPC:
Codice 4.1h – *Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti :
 - D.D. n. 44-18857/2014 del 10 giugno 2014 (rettifica per mero errore materiale),
 - D.D. n. 224-36628/2015 del 10 novembre 2015 (aggiornamento per modifica non sostanziale)
 - D.D. n. 207-25720 del 25 settembre 2017 (aggiornamento per modifica non sostanziale)
 - D.D. n. 8-2732/2018 del 23 gennaio 2018 (rettifica per mero errore materiale)

- D.D. n. 227-28515/2018 del 10/12/2018 (aggiornamento per modifica non sostanziale).
- presso l'installazione è svolta l'attività di produzione e commercializzazione di polimeri in emulsione acquosa.
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- In data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda il comparto chimico, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 31 dicembre 2018;
- in data 21 dicembre 2018 (prot. n. 144532) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- in data 10 aprile 2019, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 29 gennaio 2019 (prot. n. 8757), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore dell'Azienda e il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e risultavano assenti il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di San Mauro Torinese, l'ASL TO4;
- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, presentate con note del 15 febbraio 2019 (prot. n. 14904) e del 1 aprile 2019 (prot. n. 29569);

- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 28 marzo 2019;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 1. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
 2. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 3. Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (Agosto 2007);
 4. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
 5. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
 6. Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

ACQUISITI:

- il parere di SMAT nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06, tenuta in data 10 aprile 2019, convocata con nota del 29 gennaio 2019 (prot. n. 8757);
- copia del Certificato n. 20327 valido fino al 23/06/2021 da Certiquality s.r.l. e attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa ICAP SIRA Chemicals and Polymers S.p.A. (stabilimento di San Mauro Torinese) ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015

DATO ATTO CHE

- Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di San Mauro Torinese, di ARPA Piemonte e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi, né hanno trasmesso valutazioni di merito;
- non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, valido fino al 23/06/2021.
- con nota del 18/07/2019 (n. 152120) è stata inviata alla Prefettura di Torino, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per la Società ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A (ICAP-SIRA S.P.A.);

CONSIDERATO CHE:

- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere quanto riassunto nel seguito circa lo stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione:
 1. per quanto riguarda le BATC generali, da BAT 1 a BAT2, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure operative e di gestione ;
 2. in merito alla BAT 3 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua e alla BAT 4 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, nella valutazione del loro stato di applicazione occorre tenere conto di alcuni aspetti peculiari dello scarico indiretto che si origina dall'installazione. Tale scarico indiretto recapitante in pubblica fognatura a gestione SMAT S.p.a. è discontinuo e posto a valle di un trattamento di ultrafiltrazione. Il monitoraggio periodico condotto dalla Società mostra un andamento piuttosto stabile nel tempo, a meno di fisiologiche fluttuazioni legate al tipo di prodotto realizzato. La frequenza di monitoraggio può essere, quindi, ridotta rispetto a quella riportata in BAT 3 accogliendo la proposta della Società di effettuare un monitoraggio con frequenza settimanale per COD e Azoto Ammoniacale e con frequenza mensile per Fosforo totale, Zinco, Tensioattivi totali, aldeidi, solfiti, fenoli.
 3. per quanto riguarda la BAT 5 che consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV, la Società si è dotata di opportuna procedura operativa all'interno del SGA
 4. in merito alla BAT 6 e dalla BAT 19 alla BAT 21, consiste nel monitorare periodicamente le emissioni odorigene, la Società si è dotata di opportuna procedura operativa all'interno del SGA
 5. per quanto riguarda le BATC relative all'utilizzo e gestione della risorsa idrica,

- da BAT 7 a BAT 12, la Società ha adottato quanto necessario
6. per quanto riguarda le BATC relative alla produzione e gestione dei rifiuti, da BAT 13 a BAT 14, la Società ha adottato quanto necessario
 7. per quanto riguarda le BATC relative alle emissioni in atmosfera, da BAT 15 a BAT 18, la Società ha adottato quanto necessario
 8. per quanto riguarda le BATC relative al monitoraggio delle emissioni sonore, da BAT 22 a BAT 23, la Società si è dotata di opportuna procedura operativa all'interno del SGA

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- l'installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda ICAP SIRA Chemicals and Polymers S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **ICAP SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Corso Piemonte 40 nel Comune di San Mauro Torinese, dell'attività IPPC:

Codice 4.1h – *Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)*

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla D.G.R.20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di

prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;

- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino
- che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività IPPC 4.1 h), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di San Mauro Torinese, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO4.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, agosto 2019
EC

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e
Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo FILIPPINI

ALLEGATO A

INDICE

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	10
2. CONDIZIONI GENERALI.....	10
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	13
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	14
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	14
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	15
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	16
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	17
4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	19
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	24
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	24
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	24
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	24
5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	24
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	25
5.4. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....	26
5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	26
5.6. BILANCIO IDRICO.....	28
5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	29
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....	29
6.1 GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ.....	29
6.2 DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA.....	30
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....	33
8. EMISSIONI SONORE.....	33
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT.....	34
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	34
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....	34
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....	35

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 4.1h) – Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

Capacità massima di impianto

18000 t/anno

L'attività produttiva principale consiste nella **produzione di polimeri in emulsione acquosa (per adesivi, tessile, coating e vernici)**

Il ciclo produttivo dello stabilimento è così articolato:

- arrivo mediante autocarri o autobotti delle materie prime;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- trasferimento delle materie prime a serbatoi alimentatori agitati e dei catalizzatori in appositi barilotti, dai quali si effettua il dosaggio ai reattori;
- produzione in reattori a batch delle resine;
- trasferimento ai miscelatori finali delle resine prodotte.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia

- tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
 4. Per **l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report"
 8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di San Mauro Torinese e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
- Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento

definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di**

funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano

rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni** ed **ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto.
9. Deve essere tenuta traccia in apposito **registro degli interventi manutentivi e delle verifiche** effettuate sui sistemi di aspirazione e sugli elementi filtranti, riportando per ciascun intervento: la data, il punto di emissione, la fase produttiva, l'impianto/macchinario interessato dall'intervento, l'oggetto dell'intervento e il nominativo dell'operatore che ha effettuato la verifica/manutenzione.

10. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
11. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.
12. In caso di arresto programmato o blocco del **combustore catalitico** deve essere garantito il convogliamento dei flussi da trattare alla colonna a carboni attivi mediante apertura automatica della valvola XV-840 e la corrispondente chiusura della valvola XV-841. Il **funzionamento del ventilatore a servizio della colonna a carboni attivi** (AS-203) deve essere registrato in automatico – su supporto idoneo all'estrazione ed analisi dei dati con i comuni programmi di calcolo – ed i dati devono essere conservati per tutta la durata dell'autorizzazione e visionabili a richiesta degli enti di controllo.
13. Nei casi di **funzionamento in emergenza del camino di cui al punto di emissione E3** il Gestore è tenuto ad interrompere la produzione qualora permanga l'anomalia oltre il termine di 8 ore.
14. Il Gestore deve individuare e porre in opera procedure di caricamento dei reattori e altre misure impiantistico/gestionali che rendano **improbabile il formarsi di una sovrappressione nella linea sfiati tale da comportare il blocco del combustore**.
15. I **carboni attivi degli impianti di abbattimento asserviti ai punti di emissione E3 e E13** devono essere interamente sostituiti con frequenza annuale.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
17. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.

18. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
19. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

20. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
21. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
22. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
23. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di San Mauro Torinese, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report"
24. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "**emissioni trascurabili**" o "**inquinanti trascurabili**".
25. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di

funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).

26. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di combustione *catalitica* (punto di emissione E6), il Gestore deve monitorare in continuo i seguenti parametri:

- temperatura delle correnti gassose in ingresso ed in uscita dal letto catalitico a base di platino e in ingresso ed in uscita dal catalizzatore Honeycat;
- temperatura di esercizio del letto catalitico a base di platino che deve essere compresa tra 280 e 310 °C
- temperatura di esercizio del catalizzatore Honeycat che deve essere compresa tra 500 e 480°C
- temperatura delle correnti gassose all'uscita dello scambiatore E-252, sia al primo passaggio che al secondo passaggio

27. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI EN 14789:2006	ISO 12039:2001
C.O.T.	UNI EN 12619:2002* - UNI EN 13526:2002*	---
C.O.T.	UNI EN 13649:2002 (Singoli composti)	---
NH ₃	UNICHIM 632	
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	---
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

28. Con riferimento al **camino E21 (autocontrolli iniziali)**, il Gestore deve comunicare la messa in esercizio a seguito della modifica degli impianti, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, con un anticipo di almeno quindici giorni. Il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
29. Con riferimento ai camini **E2A, E2B, E12** (medi impianti di combustione), il Gestore deve eseguire i primi autocontrolli **entro il 31 dicembre 2019**.

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITI ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

N° CAMINO	FASE DI PROVENIENZA	IMPIANTO	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	CONC. LIMITE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
E1	Officina	Aspirazione su banco officina	2500	Polveri totali	10	0,0250	--	--
E2A	Centrale Termica	Generatore di vapore SG202. Combustibile metano Potenza termica: 1,7 MWt	2.100	Polveri NOx	5 ¹ 350 ¹	0,0105 ¹ 0,7350 ¹	--	Triennale
E2B	Centrale Termica	Generatore di vapore SG203. Combustibile metano Potenza termica: 2,0 MWt	3.250	Polveri NOx	5 ¹ 350 ¹	0,0163 ¹ 1,1375 ¹	--	Triennale
E3	Produzione	Stoccaggio monomeri e raparto produzione - emergenza	1.100	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			Colonna adsorbimento a carbone attivo	--
E4	Produzione	Miscelazione e pesatura prodotti	1.300	Polveri totali COV NH ₃	10 20 15	0,0130 0,0260 0,0195	Idrofiltro	Annuale
E5A	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E5B	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--

N° CAMINO	FASE DI PROVENIENZA	IMPIANTO	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	CONC. LIMITE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
E5C	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E5D	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E5E	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E5G	Laboratorio	Cappe Sala 1 e Sala 2	1.400	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E5F	Laboratorio	Cappa Sala 2 – Locale Gascromatografo	300	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E6	Produzione	Stoccaggio monomeri e reparto produzione. Flussaggio blender D108	1.300	Polveri totali CO NOx NH ₃ COV di cui acrilonitrile+etilacrilato+acrolamide/N-metilol-acrilamide Propilenimmina	5 100 100 15 20 5 1	0,0065 0,1300 0,1300 0,0195 0,0260 0,0065 0,0013	Combustore Catalitico	Annuale
E7	Ricarica batterie	Aspirazione postazione ricarica batterie	1.550	Acido solforico	2	0,0031	--	--

N° CAMINO	FASE DI PROVENIENZA	IMPIANTO	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	CONC. LIMITE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
E8	Produzione	Idropulitrice	2.000	Polveri COV	10 10	0,0200 0,0200	--	Triennale
E9	Stoccaggio	Aspirazione locale infiammabili	1.550	COV di cui: acrilamide/ N-metilol- acrilamide	20 5	0,0310 0,0078	--	Triennale
E10	Stoccaggio	Aspirazione localizzata a braccio mobile	1.550	Polveri totali COV NH ₃	10 20 15	0,0156 0,0078 0,0233	--	Triennale
E11	Stoccaggio	Aspirazione localizzata a braccio mobile	1.550	Polveri totali COV NH ₃	10 20 15	0,0156 0,0078 0,0233	--	Triennale
E12	Centrale Termica	Caldaia per il riscaldamento ambienti . Combustibile metano Potenza termica: 1,47 MWt	2.100	Polveri totali NOx	5 ¹ 350 ¹	0,0105 ¹ 0,7350 ¹	--	Triennale
E13	Produzione	Reparto produzione	12.000	COV	10	0,1200	Colonna ad adsorbimento a carboni attivi	Annuale
E14	Produzione	Aspirazioni localizzate	1.550	Polveri totali COV NH ₃	10 20 15	0,0156 0,0078 0,0233	--	Triennale

N° CAMINO	FASE DI PROVENIENZA	IMPIANTO	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	CONC. LIMITE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
E15	Produzione	Aspirazioni localizzate	1.550	Polveri totali COV NH ₃	10 20 15	0,0156 0,0078 0,0233	--	Triennale
E16	Produzione	Produzione adesivo – Blender D108 e infustatrice	4.000	COV	20	0,0800	--	Triennale
E17	Motopompa P-802 antincendio	Impianto di emergenza	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E18	Gruppo elettrogeno di emergenza MARGEN GDS 470 EW	Impianto di emergenza	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E19	Blow down su copertura fabbricato produttivo	Impianto di emergenza	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E20	Blow down deposito TK	Impianto di emergenza	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E21	Ricarica carrelli magazzino esterno	Aspirazione localizzata	1.600	Acido solforico	2	--	--	--

¹ Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni Ambientali – Nucleo AIA

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6856 - Fax 011 861.4284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'Azienda è autorizzata:

- per la derivazione di acqua sotterranea di falda ad uso industriale di processo da **un pozzo** (codice univoco: TO-P-02071) nel Comune di San Mauro Torinese, in misura di 55 l/s (portata massima autorizzata) pari a 360.000 mc medi annui complessivi;
- da **acquedotto** per gli utilizzi igienico sanitari

E' presente un totalizzatore per la misura della portata di acqua prelevata dal pozzo.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico e meteorico in pubblica fognatura, denominato "carraio autobotti";
- 1 scarico domestico in pubblica fognatura, denominato "carraio autovetture";

Allo scarico "carraio autobotti" sono convogliati i reflui provenienti dalla piscina acque di raffreddamento, dall'impianto di ultrafiltrazione e dai piazzali (acque meteoriche).

Allo scarico "carraio autovetture" sono convogliati i reflui civili

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. L'Impresa deve rispettare i **limiti** previsti per lo scarico finale in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per le le acque di scarico dell'impianto di ultrafiltrazione a monte della confluenza con le acque di raffreddamento e meteoriche sono fissati i seguenti limiti in deroga:

Tabella 5.1 – Valori limite in deroga per le acque di scarico dell’impianto di ultrafiltrazione

INQUINANTE	VALORE LIMITE DI EMISSIONE	UNITA' DI MISURA
COD	≤ 3500	mg/l
BOD ₅	≤ 2800	mg/l
AZOTO AMMONIACALE (come NH ₄)	≤ 120	mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	≤ 400	mg/l
ALDEIDI	≤ 6	mg/l
FENOLI	≤ 15	mg/l
SOLFITI	≤ 20	mg/l

2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell’impianto di pre-trattamento, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
4. L’Impresa deve **garantire l’accessibilità dello scarico** per il campionamento da parte dell’autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l’accesso al punto assunto per il campionamento.
5. L’Impresa deve garantire **idonea manutenzione ordinaria e straordinaria** del sistema di trattamento, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento
6. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/06, in particolare:
 - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell’insediamento.
7. Il Gestore deve comunicare preventivamente, alla Città Metropolitana di Torino e

all'ARPA, **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

8. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle fasi dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.

5.4. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

9. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA qualunque **irregolarità o anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
10. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti** previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
11. In caso di **situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento**, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA ed alla SMAT, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo periodico allo scarico idrico.
13. Il Gestore predisponga **annualmente** il campionamento e l'analisi **reflui scaricati in rete fognaria e delle acque di scarico dell'impianto di ultrafiltrazione**, effettuata da tecnico abilitato, su **tutti i parametri** riportati in Tabella 5.2. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le

acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento della linea produttiva.

Tabella 5.2 – Piano dei controlli analitici dei reflui scaricati in rete fognaria e delle acque di scarico dell'impianto di ultrafiltrazione

INQUINANTE	VALORE LIMITE DI EMISSIONE	UNITA' DI MISURA
<i>pH</i>	5,5-9,5	
<i>Temperatura</i>	--	°C
SOLIDI SOSPESI TOTALI	≤ 200	mg/l
<i>BOD₅</i>	≤ 250 ≤ 2800 ⁽¹⁾	mg/l
<i>COD</i>	≤ 500 ≤ 3500 ⁽¹⁾	mg/l
CROMO TOTALE	≤ 4	mg/l
FERRO	≤ 4	mg/l
NICHEL	≤ 4	mg/l
PIOMBO	≤ 0,3	mg/l
RAME	≤ 0,4	mg/l
ZINCO	≤ 1	mg/l
SOLFURI (come H₂S)	≤ 2	mg/l
SOLFITI (come SO₃)	≤ 2 ≤ 20 ⁽¹⁾	mg/l
SOLFATI (come SO₄)	≤ 1000	mg/l
CLORURI	≤ 1200	mg/l
FLUORURI	≤ 12	mg/l
FOSFORO TOTALE (come P)	≤ 10	mg/l
AZOTO AMMONIACALE (come NH₄)	≤ 30 ≤ 120 ⁽¹⁾	mg/l
AZOTO NITROSO (come N)	≤ 0,6	mg/l
AZOTO NITRICO (come N)	≤ 30	mg/l
AZOTO TOTALE	--	mg/l
IDROCARBURI TOTALI	≤ 10	mg/l
FENOLI	≤ 1 ≤ 15 ⁽¹⁾	mg/l
ALDEIDI	≤ 2 ≤ 6 ⁽¹⁾	mg/l
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	≤ 0,4	mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	≤ 4 ≤ 400 ⁽¹⁾	mg/l
COMPOSTI ORGANOALOGENATI ADSORBIBILI	---	mg/l

⁽¹⁾: Valore limite in deroga per lo scarico dell'impianto di ultrafiltrazione

14. In parallelo a tale attività di autocontrollo della qualità dello scarico, si richiede di effettuare un controllo della **qualità dell'acqua prelevata** dal Canale e dal pozzo (cod. TO-P-02071), sui parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, effettuando un'analisi nell'arco del periodo di validità dell'autorizzazione.
15. Il Gestore deve **conservare** per almeno 5 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
16. Ai fini di una corretta gestione del ciclo delle acque, come indicato alla BAT 4, il Gestore disponga il **monitoraggio** dei **parametri chimico-fisici** indicati nella successiva **Tabella 5.3**:

Tabella 5.3– Piano dei monitoraggi analitici delle acque reflue dell'impianto di ultrafiltrazione

INQUINANTE	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA DI MONITORAGGIO ⁽¹⁾
COD (come O ₂)	mg/l	Settimanale
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	Settimanale
Fosforo totale (TP)	mg/l	Mensile
Metalli (Zn)	mg/l	Mensile
Tensioattivi totali	mg/l	Mensile
Aldeidi	mg/l	Mensile
Solfiti (come SO ₃)	mg/l	Mensile
Fenoli	mg/l	Mensile

⁽¹⁾: Tale periodicità è stata definita considerando la sufficiente stabilità dello scarico.

17. Il Gestore deve **entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli agli scarichi idrici, allegando i certificati analitici redatti e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report".

5.6. BILANCIO IDRICO

18. Il Gestore deve misurare attraverso i contatori ivi installati e registrare mensilmente:
- la portata volumetrica delle acque reflue scaricate in fognatura derivanti dall'impianto di ultrafiltrazione;
 - i volumi dell'approvvigionamento idrico da pozzo
 - i volumi dell'approvvigionamento idrico da acquedotto

Il Gestore deve inoltre misurare o stimare tramite bilanci di massa l'acqua scaricata dai raffreddamenti e dall'impianto di osmosi.

19. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
20. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti e Report”.

5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento sono scaricate in fognatura.

21. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato con unitamente alla prima istanza di AIA e successivi aggiornamenti.
22. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** su superfici non scolanti, siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l’eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito.
23. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l’insediamento a disposizione dell’autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l’ambiente.
24. Il Gestore deve presentare, **entro 90 giorni** dal completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo capannone per lo stoccaggio del prodotto finito nella zona sud est dello stabilimento, un **aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** ai sensi della D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., nel quale vengano considerati gli interventi eseguiti.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

6.1 GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ

1. La gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività deve avvenire secondo le disposizioni previste per il **deposito temporaneo** dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare

su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi, solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività.

3. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
4. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
5. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
6. Ove possibile devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

6.2 DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA

7. Il presente provvedimento autorizza il Gestore a svolgere le attività di **deposito preliminare** e di **messaggio in riserva** di rifiuti prodotti in proprio (di cui ai punti D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) con le modalità e prescrizioni di seguito riportate.
8. Le tipologie di rifiuti ai quali si riferisce l'autorizzazione di cui al punto 7 sono esclusivamente quelle di seguito riportate. Per le altre tipologie di rifiuti eventualmente prodotte e non contemplate nell'elenco si applicano le disposizioni vigenti in materia di **deposito temporaneo**.

Codice CER	Descrizione	Quantità	Modalità di stoccaggio	Area o struttura di stoccaggio
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409*	40 mc	Big-bags	Tettoia area rifiuti - tensostruttura
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080415*	300 mc	15 serbatoi da 20 mc/cad	Area Ultrafiltrazione: D150 - D151 - D152 - D153 - D154 - D155 - D156 - D157 - D158 - D159 - D160 - D163 - D164 - D165 - D166

Codice CER	Descrizione	Quantità	Modalità di stoccaggio	Area o struttura di stoccaggio
150102	Imballaggi in plastica	200 mc	Imballi su pallets	Area stoccaggio imballi usati
150104	Imballaggi metallici	20 mc	Imballi su pallets	Area stoccaggio imballi usati
150106	Imballaggi in materiali misti	100 mc	IBC – Imballi su pallets	Area stoccaggio imballi usati
150203	Assorbenti, materiali filtranti , stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202*	30 mc	Big-bags	Tettoia area rifiuti - tensostruttura
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*	20 mc	1 serbatoio da 20 mc	Area ultrafiltrazione : D162
170405	Ferro e acciaio	18 mc	Cassone	Area stoccaggio imballi usati

9. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione alla Città Metropolitana di Torino, **entro 60 giorni dalla data di emanazione** del presente provvedimento, di idonee garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Torino conformi ai dettami della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., per un importo calcolato in base al quantitativo autorizzato di **728 metri cubi** pari a **396,1 tonnellate** di rifiuti non pericolosi, allegando gli schemi di calcolo.
10. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
11. Tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi e/o rifiuti contrassegnati dal codice CER 080416 devono essere provvisti di indicatori di livello e di dispositivi antitraboccamento, mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; se tali dispositivi sono costituiti da tubazioni di troppo pieno esse devono convogliare gli scarichi in un serbatoio di riserva tra quelli autorizzati o in alternativa, previa installazione e messa in opera di allarme di alto livello, nel bacino di contenimento, in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. I predetti sistemi devono garantire in ogni momento un grado di riempimento non superiore al 90% della capacità del serbatoio.

12. Il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento a servizio dei serbatoi contenenti rifiuti liquidi e/o rifiuti contrassegnati dal codice CER 080416 deve essere effettuato con cadenza biennale, trasmettendo copia della relazione di collaudo alla Città Metropolitana di Torino.
13. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 3 file sovrapposte (come indicato nel D.M 161/2002). I big bags che contengono i rifiuti CER 080410 devono essere protetti dalle intemperie.
14. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
15. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
16. Lo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente provvedimento deve avvenire con cadenza non superiore ad un anno dalla presa in carico del rifiuto.
17. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
18. Il catalizzatore esausto derivante dall'impianto di combustione catalitica ed i carboni attivi sostituiti dall'impianto di abbattimento di emergenza (di cui al punto 15 del capitolo "Emissioni in atmosfera") devono essere gestiti come rifiuto e ne deve essere massimizzato l'invio a recupero a soggetti autorizzati rispetto allo smaltimento. La presente prescrizione dà luogo ad obbligo di disfarsi dei materiali in questione ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/2006.
19. Medesima condizione come per il precedente punto 18 vale per il concentrato dell'impianto di ultrafiltrazione (ad eccezione del quantitativo contenuto nei serbatoi D154, D155, D160 e D166) che non risulti venduto regolarmente a terzi dalle fatture e documenti contabili, che devono essere conservati a disposizione dell'autorità di controllo presso lo stabilimento per almeno cinque anni.
20. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di San Mauro Torinese ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 6 del 06/02/2003. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-21).	Città Metropolitana di Torino ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.5-12).	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT Comune di San Mauro Torinese	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.-4)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.-5)	Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n.	Città Metropolitana di Torino ARPA	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
2.-13)	Comune di San Mauro Torinese	
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.-12)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.-11)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-6)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali situazioni di emergenza , quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento (prescrizione n. 5.4.-11)	Città Metropolitana di Torino SMAT ARPA	Entro 30 giorni
Eventuale necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (prescrizione n. 5.4.-10)	Città Metropolitana di Torino SMAT ARPA	Comunicazione preventiva

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti
Dati generali di produzione 1. quantitativo mensile di prodotti finiti 2. piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sui sistemi di trattamento, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto.	paragrafo 2
Emissioni in atmosfera <u>Monitoraggi in discontinuo</u> 1. relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti	paragrafo 4

Descrizione	Riferimenti
emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al successivo capitolo Misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche);	
Acque <ol style="list-style-type: none"> quantitativi mensili di acqua prelevata da pozzo e da acquedotto quantitativi mensili di acqua scaricata in fognatura; risultati dei monitoraggi indicati in Tabella 5.1: i dati potranno essere forniti in forma aggregata, utilizzando grafici o tabelle che meglio ne evidenzino l'andamento nel tempo; relazione con i risultati degli auto-controlli effettuati sugli scarichi finali, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato 	paragrafo 5
Rifiuti <ol style="list-style-type: none"> quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo, distinti per codice CER. 	paragrafo 6
Energia elettrica e termica; <ol style="list-style-type: none"> consumo termico complessivo e specifico di stabilimento; consumo elettrico complessivo e specifico di stabilimento; interventi impiantistico gestionali effettuati che abbiano prodotto un risparmio energetico. 	paragrafo 2
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR - il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione	prescrizione n. 9 paragrafo 2
Versione pubblicabile del Report Ambientale - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico	prescrizione n. 8 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di San Mauro Torinese.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.